

Sentenza n. 750/2017 pubbl. il 08/08/2017

RG n. 2426/2014

Repert. n. 1617/2017 del 08/08/2017

N. R.G. 2426/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Sereni Lucarelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2426/2014 promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. STROCCHI
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MANFREDI N. 46 LUGO presso il difensore

ATTORE OPPONENTE

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. ANGELI CLAUDIO
elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N.44 48100 RAVENNA presso il difensore

CONVENUTO OPPOSTO

N. R.G. 2426/2014

pagina 1 di 4



CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 16.3.2017 hanno concluso come segue:

Parte opponente:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

in via preliminare:

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig. _____, e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo e/o invalido, l'intimato precetto e comunque dichiarare che il sig. _____ non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;

in via ulteriormente preliminare:

- disporre la remissione della causa in istruttoria per poter espletare l'interrogatorio formale e la prova per testi sui seguenti capitoli:

Nel merito:

- accogliere la presente opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza di credito esigibile per i motivi dedotti in atti e per l'effetto dichiarare nullo e/o invalido, annullare e/o revocare l'intimato precetto e comunque dichiarare che il sig. Rossi Desiderio non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;

In via subordinata: accertare che il sig. _____ è tenuto a rimborsare alla sig.ra _____, in qualità del Trust _____ la somma totale di € 33.678,68 o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, quale importo proporzionalmente dovuto allo stesso per le spese di lite del procedimento civile R.G. n. 2288/99 avanti il Tribunale di Ravenna, comprese le spese di CTP e CTU e del procedimento avanti al TAR RGN 82/09 oltreché agli importi pagati a titolo di condono e ablazione;

compensare i reciproci crediti e debiti;

In ogni caso

con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A. ed IVA, come per legge";

Parte opposta:

"Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Ravenna adito,

in via preliminare: dichiarare le istanze istruttorie di parte attrice inammissibili e, comunque, inconferenti, irrilevanti e/o ininfluenti per le ragioni già dedotte nella memoria ex art. 183, 6° c. n° 3 c.p.c. di questa difesa e, quindi, porre la causa in decisione;

Nel merito: Respingere ogni domanda svolta da _____ in proprio e quale trustee del Trust _____ perché infundato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% ex art. 13 commi 6 e 10 L. 247/12, nonché oltre gli accessori di legge (Cpa 4% e Iva 22%).



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 12.05.2014 [redacted] proponeva opposizione al precetto notificato in data 14.04.2014 da [redacted] nella sua qualità di trustee del "trust [redacted]", per il pagamento della somma di € 49.341,74 oltre accessori in forza della sentenza n. 222/2012 del Tribunale di Ravenna.

Eccepiva l'opponente l'illegittimità dell'atto di precetto per il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione esecutiva, quanto meno, con riferimento alla quantificazione degli interessi legali.

Chiedeva, peraltro, in via riconvenzionale che fosse accertato il proprio credito, quale trustee del Trust [redacted], nei confronti del [redacted] e operata la compensazione tra i reciproci debiti e crediti.

L'opposto, costituitosi, contestava il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Senza svolgimento di attività istruttoria orale la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 16.03.2017.

L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, se, da un lato, potrebbe essere superata tenendo conto che il trustee è "*l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto*". (cfr. Cass. sez. I n. 17261 del 2013; Cass. sez. lav. n. 20427 del 2012), d'altro lato, non può dimenticarsi che il "trust" pur non essendo dotato di personalità giuridica è pur sempre un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato.

Sembra, pertanto, potersi affermare che la notificazione del precetto a [redacted] senza la specificazione della sua qualità di trustee del "trust [redacted]" rende inadoneo il precetto al fine cui è preposto in quanto rende incerto l'ambito di efficacia della futura azione con riferimento ai beni sui quali la stessa è diretta.

In ogni caso, va, certamente, riscontrata un'asimmetria, non emendabile in via interpretativa, tra precetto e titolo esecutivo in quanto sebbene l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (cfr. Cass. 21614 del 2016) appare, comunque, imprescindibile, nella specie, che solo attraverso l'indicazione della qualità di trustee del "trust [redacted]" di [redacted] sarebbe stato possibile individuare l'"insieme di beni e rapporti" rispetto ai quali il precetto avrebbe potuto spiegare efficacia esecutiva nei confronti del destinatario del medesimo.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare consente di non esaminare la pretesa dell'opponente, peraltro, spiegata solo in via di eccezione riconvenzionale.

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

N. R.G. 2426/2014

pagina 3 di 4



Sentenza n. 750/2017 pubbl. il 08/08/2017

RG n. 2426/2014

Repert. n. 1617/2017 del 08/08/2017

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'opposizione

dichiara la inefficacia del precetto

dichiara compensate le spese di lite

Ravenna, 19 luglio 2017

Il Giudice

dott. Roberto Sereni Lucarelli

N. R.G. 2426/2014

pagina 4 di 4

